# Gazzetta ufficiale

C 48

47° anno 24 febbraio 2004

# dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

# Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2004/C 48/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2004/C 48/02	Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 78/03 (ex NN 36/98, ex N 610/97) Articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) e articolo 4 (Propaganda di prodotti sicilia della Legge regionale n. 27/1997 (Norme concernenti l'accelerazione amministrativa l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda di prodotti siciliani. Prov dimenti per il personale dei consorzi di bonifica e delle cooperative e cantine sociali). Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato	ani) per vve- . —
2004/C 48/03	Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/36.571 — Banche striache [redatta ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Comissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per tal procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]	om- luni
2004/C 48/04	Relazione finale del consigliere uditore nel procedimento COMP/38.170 — Reims [elaborato ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commisione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri uditori in alcune proced di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, p. 21)] (¹)	nis- lure
2004/C 48/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3376 — Dillinger Hütt werke/Saarstahl/Cokerie de Carling) — Caso ammissibile alla procedura semplificata	
2004/C 48/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3372 — Carlsberg/Holsten	) (1) 10
2004/C 48/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3326 LNM/PHS) (¹)	
2004/C 48/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3210 EDF/EDFT) (¹)	
IT	(¹) Testo rilevante ai fini del SEE	(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Numero d'informazione	Sommario (segue)	
	II Atti preparatori	
	III Informazioni	
	Consiglio	
2004/C 48/09	Testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 48 E	. 12

I

(Comunicazioni)

### **COMMISSIONE**

#### Tassi di cambio dell'euro (1)

#### 23 febbraio 2004

(2004/C 48/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2576	LVL	lats lettoni	0,669
JPY	yen giapponesi	136,12	MTL	lire maltesi	0,4287
DKK	corone danesi	7,4513	PLN	zloty polacchi	4,8854
GBP	sterline inglesi	0,6755	ROL	leu rumeni	40 468
SEK	corone svedesi	9,1975	SIT	tolar sloveni	237,645
CHF	franchi svizzeri	1,5786	SKK	corone slovacche	40,615
ISK	corone islandesi	86,71	TRL	lire turche	1 670 000
NOK	corone norvegesi	8,783	AUD	dollari australiani	1,6272
BGN	lev bulgari	1,9503	CAD	dollari canadesi	1,6845
CYP	sterline cipriote	0,58586	HKD	dollari di Hong Kong	9,7792
CZK	corone ceche	32,605	NZD	dollari neozelandesi	1,8372
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1303
HUF	fiorini ungheresi	261,00	KRW	won sudcoreani	1 483,72
LTL	litas lituani	3,4532	ZAR	rand sudafricani	8,4006

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

#### AIUTO DI STATO — ITALIA

#### Aiuto di Stato C 78/03 (ex NN 36/98, ex N 610/97)

Articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) e articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) della Legge regionale n. 27/1997 (Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda di prodotti siciliani. Provvedimenti per il personale dei consorzi di bonifica e delle cooperative e cantine sociali).

#### Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE

(2004/C 48/02)

Con la lettera del 16 dicembre 2003, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in relazione alle misure d'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale Agricoltura Direzione H Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 76 72

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

#### SINTESI

Con lettera del 2 settembre 1997, protocollata il 5 settembre 1997, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea notificava alla Commissione l'articolo 6 della Legge regionale n. 27 del 1997 conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Facendo seguito ad uno scambio di corrispondenza in cui non veniva escluso che anche l'articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) della Legge regionale n. 27/1997 prevedesse misure d'aiuto di Stato, con lettera del 10 luglio 2003 la Commissione notificava all'Italia la propria decisione contenente un'ingiunzione di fornire informazioni per l'articolo 6 e l'articolo 4 della Legge regionale n. 27/1997, da lei adottata il 9 luglio 2003 [C(2003) 2054 def.] a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. I servizi della Commissione non hanno ricevuto né una risposta alla suddetta ingiunzione di fornire informazioni, né una richiesta di proroga della scadenza entro la quale doveva essere inviata una risposta.

L'articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) è destinato a modificare gli aiuti previsti dagli articoli 33 e seguenti della Legge regionale n. 86/1982, approvati dalla Commissione nel quadro dell'aiuto C 23/83, in quanto aiuti destinati a sgravare le cooperative dall'indebitamento risultante da precedenti investimenti (decisione n. 87/302/CEE della Commissione, del 9 aprile 1986, GU L 152 del 12.6.1987). Secondo la notifica e i complementi di informazione successivamente trasmessi, la modifica notificata sembrerebbe comportare, in particolare, una breve proroga e un adeguamento dei prestiti che, come spiegato al paragrafo precedente, erano già stati approvati in

precedenza, entro certi limiti, dalla Commissione. In particolare la modifica prevedeva un aumento pari a 500 milioni di lire (circa 258 228 euro) del bilancio stanziato a favore della misura (originariamente 44 000 milioni di lire = circa 22 724 106 euro) che verrebbe pagato all'IRCAC (Istituto regionale per il credito alla cooperazione), ossia all'istituzione che ha concesso i prestiti iniziali.

L'articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) modifica l'articolo 17 della Legge regionale n. 14/1966 e prevede quanto segue: «1) Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente mediante l'Assessorato regionale o attraverso l'Istituto italiano per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, o per mezzo di consorzi costituiti dall'Ente fiera del Mediterraneo e dall'Ente fiera di Messina o tra questi e una o più Camere di commercio della Regione sulla base dei programmi indicati al precedente articolo 15. Detti programmi possono avere carattere triennale. 2) Con l'esclusione dei consorzi di cui al comma precedente, qualora l'esecuzione dei programmi venga affidata ad organi estranei all'Amministrazione statale o regionale, dovrà provvedersi secondo la normativa prevista per l'affidamento dei servizi della pubblica amministrazione».

Ad una prima analisi e in questa fase del procedimento, le misure in questione sembrano costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Gli aiuti in questione sono versati attingendo a risorse regionali e favoriscono il settore agricolo in Sicilia. Nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, le misure si prestano pertanto a falsare la concorrenza.

In questa fase del procedimento le deroghe di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) e al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 87 non risultano applicabili in considerazione delle caratteristiche dell'aiuto e del fatto che la notifica non è destinata a soddisfare le condizioni di applicazione di tali deroghe. L'unica deroga invocabile in questo caso è rappresentata dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo il quale può essere considerato compatibile con il mercato comune l'aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La valutazione della misura d'aiuto in questione sarà pertanto effettuata su questa base giuridica. Affinché la deroga sia applicabile gli aiuti in questione devono soddisfare le condizioni della normativa in materia di aiuti di Stato, specificate ai paragrafi che seguono per ciascuna delle misure interessate.

Per quanto riguarda la modifica notificata prevista dall'articolo 6 della Legge regionale n. 27/1997 la Commissione osserva che le autorità italiane hanno detto chiaramente che non verranno concessi aiuti nel quadro della legge prima della conclusione del procedimento ex articolo 88, paragrafo 3 del tratto. In questa fase la Commissione non assume posizioni in merito alla modifica notificata degli aiuti previsti dagli articoli 33 e seguenti della Legge regionale n. 86/1982.

Tuttavia, al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti dall'articolo 6 la sottosezione 3 del medesimo prevede, per il 1997, un pagamento di 500 milioni di ITL (= circa 258 228 EUR) all'IR-CAC (Istituto Regionale per il Credito alla cooperazione), ossia all'ente che ha concesso i prestiti. Nella sua ingiunzione di fornire informazioni la Commissione ha invitato le autorità competenti a dimostrare l'assenza di aiuti indiretti all'istituto di credito in questione. In particolare nell'ingiunzione di fornire informazioni adottata dalla Commissione il 9 luglio 2003 le autorità italiane sono state invitate a chiarire se il pagamento all'IRCAC previsto dall'articolo 6 era già stato (in tutto o in parte) effettuato e, qualora fosse stato effettuato un pagamento all'IRCAC, a spiegare se esso si era limitato all'importo necessario a soddisfare le domande dei beneficiari interessati al regime modificato, o se l'intero importo previsto dall'articolo 6 era stato accreditato all'IRCAC.

In assenza di risposta delle autorità italiane la Commissione dubita inoltre che la misura d'aiuto prevista dall'articolo 6 della Legge regionale n. 27/1997, se si è effettivamente tradotta nell'erogazione di un certo importo all'IRCAC, possa costituire un aiuto indiretto al funzionamento a beneficio dell'istituto di credito interessato.

Per quanto riguarda l'articolo 4 della Legge regionale n. 27/1997, in assenza di informazioni da parte delle autorità italiane, a questo punto del procedimento la Commissione ignora se tale articolo preveda l'introduzione o la modifica di aiuti di Stato per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti agricoli dell'allegato I.

La Commissione nutre dubbi circa la compatibilità degli aiuti con il mercato comune perché, malgrado le richieste da lei formulate, le autorità italiane non hanno fornito alcuna dimostrazione del fatto che la misura d'aiuto interessata dall'articolo 4 soddisfa le norme in materia di aiuti di Stato per la promo-

zione e/o la pubblicità dei prodotti agricoli dell'allegato I, sotto descritte, o qualsiasi altra norma in materia di aiuti di Stato.

Se gli aiuti devono essere concessi, la loro compatibilità con il mercato comune deve essere valutata alla luce delle norme enunciate negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (GU C 252 del 12.9.2001).

Date inoltre le modalità di attuazione dei programmi e delle campagne pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 4, che figurano nella descrizione della misura di cui sopra, la Commissione dubita che le misure d'aiuto di Stato eventualmente ivi previste siano attuate conformemente alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici.

Sulla base della valutazione di cui sopra, vista la normativa applicabile agli aiuti di Stato e l'assenza di informazioni da parte delle autorità italiane, in questa fase del procedimento la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità con il mercato comune del pagamento all'IRCAC che potrebbe aver avuto luogo a norma dell'articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della Legge regionale n. 2/97 — presupponendo che l'IRCAC trattenga tuttora il pagamento e non l'abbia passato ai beneficiari finali — e delle campagne pubblicitarie che potrebbero venire finanziate a norma dell'articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) della Legge regionale n. 27/1997. Per il momento tali dubbi non permettono alla Commissione di concludere che le misure d'aiuto in questione possono beneficiare di una deroga al divieto fissato dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

#### TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione comunica all'Italia che, avendo esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito alle misure d'aiuto di cui all'oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

#### 1. Procedimento

- 1. Con lettera del 2 settembre 1997, protocollata il 5 settembre 1997, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea notificava alla Commissione l'articolo 6 della Legge regionale n. 27 del 1997 conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
- Con telex VI/41836 del 28 ottobre 1997 i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire chiarimenti in merito all'aiuto previsto dall'articolo 6 e alla Legge regionale n. 27 del 1997.
- 3. Con lettera del 19 gennaio 1998 le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione e comunicato che la legge era già entrata in vigore. La notifica è stata pertanto trasferita al registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 36/98, come comunicato all'Italia con lettera SG(98) D/32328 del 3 aprile 1998. Le autorità competenti hanno tuttavia anche chiaramente indicato che gli aiuti previsti dalla legge non sarebbero stati concessi prima della conclusione favorevole del procedimento ex articolo 88 del trattato.

- 4. Con telex VI/13937 del 31 maggio 2000 (anticipato nella versione inglese con telex VI/10442 del 14 aprile 2000) i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire spiegazioni circa le disposizioni contenute nella Legge regionale n. 27/1997 e a trasmettere copia del testo della medesima.
- 5. Con lettera del 31 luglio 2002, protocollata il 5 agosto 2002, le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione sull'articolo 5 della legge.
- 6. Con telex AGR 024 925 del 22 ottobre 2002 i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire spiegazioni e chiarimenti sui complementi di informazione recentemente trasmessi e sulle misure contenute nella Legge regionale n. 27/1997. Nella stessa lettera i servizi della Commissione hanno prospettato alle autorità competenti, qualora le misure d'aiuto previste dall'articolo 6 della Legge regionale n. 27 del 1997 ed eventualmente da altre disposizioni della stessa legge non fossero ancora state attuate, e qualora le autorità competenti potessero assicurare che non erano e non sarebbero stati pagati aiuti nel quadro della suddetta legge, l'ipotesi di ritirare la notifica in esame.
- 7. Non avendo ricevuto risposta al telex di cui sopra, con telex AGR 30657 del 20 dicembre 2002 i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane un sollecito in cui le invitavano a presentare le informazioni richieste entro un mese precisando che, qualora entro tale data non fossero state ricevute risposte soddisfacenti a tutti i quesiti posti, i servizi della Commissione si riservavano il diritto di proporre alla Commissione di emettere un'ingiunzione di fornire informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (¹).
- 8. Con lettera del 10 luglio 2003 SG(2003) D/230470 la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione contenente un'ingiunzione di fornire informazioni per l'articolo 6 e l'articolo 4 della Legge regionale n. 27/1997, da essa adottata il 9 luglio 2003 [C(2003) 2054 def.] a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.
- 9. Con la stessa ingiunzione di fornire informazioni la Commissione aveva chiesto all'Italia di fornire, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della sua decisione, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari a permetterle di accertare se gli aiuti previsti dalla legge erano stati concessi e risultavano compatibili con il mercato comune. Oltre ad invitare l'Italia a fornire eventuali altre informazioni considerate utili per la valutazione delle misure di cui sopra, l'ingiunzione di fornire informazioni specificava una serie di informazioni che l'Italia era invitata a trasmettere.
- 10. I servizi della Commissione non hanno ricevuto né una risposta alla suddetta ingiunzione, né una richiesta di proroga della scadenza entro la quale doveva essere fornita la risposta.

#### 2. Descrizione della misura d'aiuto

11. La notifica trasmessa dalle autorità italiane riguardava l'articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della Legge regionale n. 27/1997. Tuttavia le autorità competenti hanno inviato unitamente alla notifica il testo dell'intera legge e, sebbene fossero state sollecitate in tal senso, non hanno escluso che anche altre disposizioni in essa contenute potessero prevedere l'introduzione o la modifica di aiuti di Stato. Poiché pare che in particolare l'articolo 4 (propaganda di prodotti siciliani) potrebbe prevedere la modifica di misure d'aiuto di Stato in materia di pubblicità, anche tale disposizione viene descritta e valutata ai paragrafi seguenti ed è oggetto della presente decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

#### Articolo 6 (Cooperative, cantine sociali)

- 12. L'articolo 6 (Cooperative cantine sociali) è finalizzato a modificare gli aiuti previsti dagli articoli 33 e seguenti della Legge regionale n. 86/1982 (²), approvati dalla Commissione nel quadro dell'aiuto C 23/83, in quanto aiuti destinati a sollevare le cooperative dagli oneri finanziari risultanti da precedenti investimenti (³).
- 13. Secondo la notifica e i complementi di informazione successivamente trasmessi, la modifica notificata pare comportare, in particolare una breve proroga ed un adeguamento dei mutui che, come è stato indicato nel paragrafo precedente, erano stati in passato approvati dalla Commissione con determinate condizioni. A tal fine, la modificazione prevedeva, in particolare, un aumento pari a 500 milioni di lire (circa 258 228 euro) nel bilancio stanziato a favore della misura (originariamente 44 000 milioni di lire = circa 22 724 106 euro) da pagarsi all'IRCAC (Istituto regionale per il credito alla cooperazione), ossia all'istituzione che aveva concesso i mutui iniziali.

#### Articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani)

14. L'Articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) modifica l'articolo 17 della Legge regionale n. 14/1966 e prevede quanto segue: «1) Le campagne pubblicitarie sono eseguite

- (²) Il testo dell'articolo 33 e seguenti della Legge regionale n. 86/1982 prevede, a favore delle cooperative beneficiarie, un contributo in conto capitale fino al 50 % delle passività onerose ammissibili risultanti dal bilancio del 1981, ed un prestito agevolato di quindici anni (con interesse del 10 %) per coprire il restante 50 % delle medesime passività onerose ammissibili.
- (3) La decisione 87/302/CEE della Commissione del 9 aprile 1986 [che modifica le decisioni 84/557/CEE, 84/562/CEE, 84/563/CEE e 85/11/CEE relative a leggi della Regione siciliana concernenti aiuti nazionali del settore agricolo giudicati incompatibili con il mercato comune (GU L 152 del 12.6.1987, pag. 25)] stabilisce quanto segue:

«All'articolo 1 della decisione 85/11/CEE, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

- 2. La parte degli aiuti risultanti dall'applicazione degli articoli da 33 a 39 della Legge di cui al paragrafo 1 (ossia Legge della Regione Sicilia n. 86 del 1982) se destinati a coprire gli oneri finanziari determinati da investimenti antecedenti e dall'applicazione degli articoli 18, 24 e 25 della stessa Legge che eccede:
- a) il 75 % della spesa ammessa per i progetti che rientrano nel quadro dei programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77,
- b) il 50 % della spesa ammessa per i progetti che non rientrano nel quadro di tali programmi è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE e non può pertanto essere concessa».

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999).

IT

direttamente dall'Assessorato o attraverso l'Istituto per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, o per mezzo di consorzi costituiti dall'Ente fiera del Mediterraneo e dall'Ente fiera di Messina o tra questi e una o più Camere di commercio della Regione sulla base dei programmi indicati al precedente articolo 15. Detti programmi possono avere carattere triennale. 2) Con l'esclusione dei consorzi di cui al comma precedente, qualora l'esecuzione dei programmi venga affidata ad organi estranei all'Amministrazione statale o regionale, dovrà provvedersi secondo la normativa prevista per l'affidamento dei servizi della pubblica amministrazione».

15. Malgrado le ripetute richieste dei servizi della Commissione e l'ingiunzione di fornire informazioni emessa dalla Commissione con la sua decisione del 9 luglio 2003, le autorità italiane non hanno trasmesso le informazioni che potrebbero aiutare la Commissione a valutare la compatibilità della modifica introdotta dall'articolo 6 con la normativa in materia di aiuti di Stato, nonché a dissipare il dubbio che anche l'articolo 4 possa prevedere aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e, in tal caso, a valutare se tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune. Non è inoltre chiaro se gli aiuti in questione sono già stati o no concessi.

#### 3. Valutazione

- i) Sussistenza dell'aiuto
- 16. A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- 17. Ad una prima analisi e in questa fase del procedimento, le misure in esame soddisfano le condizioni sopra delineate. Gli aiuti in questione sono versati attingendo a risorse regionali e favoriscono il settore agricolo in Sicilia. Nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, le misure possono pertanto falsare la concorrenza (4).
- 18. Le misure incidono sugli scambi tra Stati membri in quanto gli scambi intracomunitari di prodotti agricoli sono considerevoli, come risulta dalla tabella (5) seguente nella quale figura il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di prodotti agricoli tra l'Italia e l'UE nel corso del periodo 1996-2001 (6). Va tenuto presente che

tra le regioni italiane la Sicilia è un produttore significativo di prodotti agricoli.

	Tutta l'agricoltura		
	Milioni di ECU-EUR	Milioni di ECU-EUR	
	Esportazioni	Importazioni	
1996	9 191	14 525	
1997	9 459	15 370	
1998	9 997	15 645	
1999	10 666	15 938	
2000	10 939	16 804	
2001	11 467	16 681	

- 19. A questo punto del procedimento si ritiene pertanto che le misure di cui all'oggetto costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
- ii) Deroga
- 20. Il divieto di concessione di aiuti di Stato contenuto nell'articolo 87, paragrafo 1 è tuttavia soggetto ad eccezioni. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87 prevedono deroghe al principio generale di incompatibilità dell'aiuto di Stato con il trattato CE. A questo punto del procedimento le deroghe di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) e al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 87 non risultano applicabili in considerazione delle caratteristiche dell'aiuto e del fatto che la notifica non è destinata a soddisfare le condizioni di applicazione di tali deroghe.
- 21. L'unica deroga invocabile in questo caso è rappresentata dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo il quale può essere considerato compatibile con il mercato comune l'aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La valutazione della misura d'aiuto in questione sarà pertanto effettuata su questa base giuridica.
- 22. Affinché la deroga sia applicabile gli aiuti in questione devono soddisfare le condizioni della normativa in materia di aiuti di Stato, specificate ai paragrafi che seguono per ciascuna delle misure interessate.

#### Articolo 6 (Cooperative, cantine sociali)

- 23. Per quanto riguarda la modifica notificata di cui all'articolo 6 della Legge regionale n. 27/1997 la Commissione osserva che le autorità italiane hanno chiaramente indicato che gli aiuti previsti dalla legge non sarebbero stati concessi prima della conclusione favorevole del procedimento ex articolo 88 del trattato. A questo stadio la Commissione non prende posizione in merito alla notificata modifica degli aiuti previsti dall'articolo 33 e seguenti della legge regionale n. 86/1982.
- 24. Tuttavia, come sopra illustrato, per conseguire le finalità dell'articolo 6 il comma 3 del medesimo prevede per l'anno 1997 un versamento di 500 milioni di ITL (pari a 258 228 euro circa) a favore dell'IRCAC (Istituto regionale per il credito alla cooperazione), ossia dell'ente che ha concesso i mutui. Nella sua ingiunzione di fornire informazioni la Commissione ha invitato le autorità competenti

<sup>(4)</sup> Secondo la giurisprudenza della Corte europea di giustizia, il miglioramento della posizione concorrenziale di un'impresa grazie ad un aiuto di Stato comporta generalmente una distorsione di concorrenza rispetto alle imprese concorrenti non beneficiarie di tale aiuto [Causa C-730/79 (1980) Racc. 2671, paragrafi 11 e 12].

<sup>(5)</sup> Fonte: Eurostat.

<sup>(6)</sup> Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la condizione del pregiudizio per gli scambi è soddisfatta poiché l'impresa beneficiaria esercita un'attività economica oggetto di scambio tra Stati membri. Il fatto che negli scambi intracomunitari l'aiuto rafforza la posizione di detta impresa in rapporto alle sue concorrenti induce di per sé a ritenere che gli scambi siano stati pregiudicati. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo è ormai giurisprudenza consolidata che, anche quando l'aiuto in questione è di importo complessivamente esiguo e si trova diviso tra un grande numero di imprenditori, esso incide comunque sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza [cfr. causa C-113/2000 (2002) Racc., 7601, paragrafi da 30 a 36 e da 54 a 56; Causa C-114/2000 (2002) Racc., 7657, paragrafi da 46 a 52 e da 68 a 69].

- a dimostrare che non vi sono aiuti indiretti a beneficio dell'istituto di credito suddetto.
- 25. In particolare nell'ingiunzione di fornire informazioni del 9 luglio 2003 la Commissione ha invitato le autorità italiane a chiarire se il pagamento all'IRCAC previsto dall'articolo 6 era già stato (parzialmente o integralmente) effettuato e, qualora un pagamento all'IRCAC fosse stato effettuato, a spiegare se esso si era limitato all'importo necessario per rispondere alle domande dei beneficiari interessati alla modifica del regime di aiuti o se l'intera somma prevista dall'articolo 6 era stata accreditata all'IRCAC.
- 26. In assenza di risposta da parte delle autorità italiane la Commissione dubita anche che la misura d'aiuto prevista dall'articolo 6 della Legge regionale n. 27/1997, qualora si sia effettivamente tradotta nella concessione di un certo importo all'IRCAC, possa costituire un aiuto indiretto al funzionamento a favore dell'ente creditizio interessato.

#### Articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani)

- 27. In assenza di informazioni da parte delle autorità italiane, a questo punto del procedimento la Commissione ignora se l'articolo 4 della Legge regionale n. 27/1997 preveda l'introduzione o la modifica di aiuti di Stato per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti agricoli dell'allegato I.
- Inoltre la Commissione nutre dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune per le ragioni sotto enunciate.
- 29. In assenza di informazioni da parte delle autorità italiane, la Commissione ignora se gli aiuti da concedersi ai sensi dell'Articolo 4 della legge siano compatibili con le norme attualmente applicabili a questi tipi di misure d'aiuto, ossia con le norme fissate negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (7).
- 30. La Commissione dubita pertanto che, se e in quanto preveda aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la misura in esame possa soddisfare le norme in materia di aiuti di Stato a favore della promozione e/o della pubblicità dei prodotti dell'allegato I o qualsiasi altra norma in materia di aiuti di Stato, e che possa essere considerata compatibile con il mercato comune.
- 31. Date inoltre le modalità di attuazione dei programmi e delle campagne pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 4, che figurano nella descrizione della misura al paragrafo 14, la Commissione dubita che le misure di aiuto di Stato eventualmente ivi previste siano attuate conformemente alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici. Per quanto riguarda in particolare la selezione diretta degli enti ed organismi incaricati delle campagne pubblicitarie, la Commissione dubita che sia stato o sia

- concluso per iscritto un contratto a titolo oneroso fra l'autorità contraente e i prestatori di servizi prescelti e che in tale caso siano state o siano soddisfatte le rigorose condizioni fissate dalla sentenza Teckal (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal). Se tali condizioni non vengono soddisfatte la Commissione dubita che la selezione degli intermediari sia stata o sarà fatta conformemente alle regole fissate dalla direttiva 92/50/CEE, se applicabili, e, in ogni caso, in conformità dei principi del trattato CE, in particolare quelli di parità di trattamento e trasparenza, garantendo «un grado sufficiente di pubblicità» quale richiesto dalla Corte di giustizia (cfr. sentenza della Corte del 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria).
- 32. Alla luce della valutazione di cui sopra, vista la normativa applicabile agli aiuti di Stato e l'assenza di informazioni in provenienza dalle autorità italiane, in questa fase del procedimento la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità con il mercato comune: del pagamento che puó essere stato effettuato a favore dell'IRCAC ai sensi dell'articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della Legge regionale n. 27/1997 supponendo che l'IRCAC trattenga il relativo importo senza trasferirlo ai beneficiari finali —; e delle campagne pubblicitarie che possono essere finanziate ai sensi dell'articolo 4 (propaganda di prodotti siciliani) della Legge regionale n. 27/1997.

#### iii) Conclusione

Alla luce delle osservazioni che precedono, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni che possono contribuire a valutare l'aiuto in questione, in particolare tutte le informazioni già indicate dalla Commissione nella sua decisione di emettere un'ingiunzione di fornire informazioni adottata il 9 luglio 2003 [C(2003) 2054 def.)], nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente una copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

La Commissione ricorda all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama l'attenzione del governo italiano sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale essa può imporre allo Stato membro il recupero dal beneficiario di ogni aiuto indebitamente versato.

La Commissione avverte l'Italia che informerà i terzi interessati mediante pubblicazione della presente, unitamente ad un riassunto della medesima, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I summenzionati terzi interessati sono invitati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione.»

<sup>(7)</sup> Cfr. punto 7.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (GU C 252 del 12.9.2001).

#### Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/36.571 — Banche austriache

[redatta ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

(2004/C 48/03)

Per quanto riguarda il diritto ad essere consultati, vanno formulate le seguenti osservazioni in merito al progetto di decisione:

Una comunicazione degli addebiti è stata trasmessa a otto enti creditizi austriaci il 13 settembre 1999 (e ricevuta il 15 settembre 1999) in relazione alla loro partecipazione ad un presunto cartello dedito ad una vasta gamma di attività bancarie (il «Lombard club»). Su loro richiesta il termine per la risposta è stato prorogato dal 15 novembre al 9 dicembre 1999. Le parti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti per iscritto e oralmente in occasione di un'audizione svoltasi il 18 e 19 gennaio 2000. Successivamente, una comunicazione complementare degli addebiti è stata trasmessa alle medesime (otto) parti in data 22 novembre 2000 in relazione ad una presunta collusione sulle spese di conversione. Le parti hanno nuovamente risposto per iscritto ed oralmente nel corso di un'audizione tenutasi il 27 febbraio 2001. Le obiezioni mosse nella comunicazione complementare non sono state mantenute nel progetto di decisione.

A seguito della comunicazione complementare degli addebiti, le parti hanno chiesto di avere completo accesso a dossier paralleli aperti dalla Commissione su presunte violazioni dell'articolo 81 del trattato CE in altri Stati membri per la conversione di valute della zona dell'euro. Il consigliere-auditore ha concluso che le parti avevano già ottenuto accesso a tutti i documenti dei citati fascicoli paralleli che erano oggettivamente connessi con gli addebiti mossi nel presente caso. Nella fattispecie, tale aspetto non è più rilevante ai fini della presente decisione giacché, come già indicato, gli addebiti mossi nella comunicazione complementare non sono stati mantenuti.

Le parti hanno inoltre sollevato obiezioni nei confronti di un parere di esperti commissionato dalla Commissione ed inteso a valutare uno studio economico presentato dalle banche stesse. Le banche hanno contestato la validità delle conclusioni degli esperti poiché questi ultimi non sarebbero stati a conoscenza di tutti i fatti rilevanti nel caso. Le parti hanno pertanto chiesto che il parere degli esperti fosse rimosso dal fascicolo ed ignorato ai fini della decisione. In subordine, le parti hanno chiesto di essere convocate ad un'ulteriore (terza) audizione. Il consigliere-auditore ha respinto la prima richiesta sulla base del fatto che spetta alla Commissione valutare il contenuto della valutazione peritale. Ciò che si doveva salvaguardare in questo contesto era il diritto delle parti alla difesa, vale a dire il diritto all'accesso al parere in questione e l'opportunità di presentare delle osservazioni in merito. Il consigliere-auditore ha ritenuto che non fosse necessario organizzare un'audizione a tale proposito. Tuttavia, alle parti sono state concesse informazioni supplementari relative al parere degli esperti, conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'accesso al fascicolo. Nella fattispecie, il parere commissionato agli esperti non costituisce più un aspetto rilevante ai fini del presente caso giacché il progetto di decisione della Commissione non si fonda su tale parere.

Nel corso del procedimento la Commissione ha deciso di ammettere il Freiheitliche Partei Österreich («FPÖ») come denunciante nel presente caso. Le parti hanno obiettato che il FPÖ dovrebbe essere considerato una parte avente un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17. In data 27 marzo 2001 il consigliere-auditore ha scritto alle banche, che continuavano a contestare tale punto, per informarle della reiterata richiesta da parte del FPÖ di trasmissione della versione non riservata delle due comunicazioni degli addebiti inviate nel presente caso e della sua intenzione di accogliere tale richiesta. Alla lettera era allegata la proposta versione non riservata dei documenti. A seguito di ulteriore corrispondenza intercorsa tra il consigliere-auditore e le parti su tale argomento, le decisioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 della decisione della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza sono state indirizzate a PSK ed Erste il 9 agosto 2001. In tali decisioni, il consigliere-auditore ha stabilito che non rientrava nelle sue competenze decidere sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio del 1962, bensì piuttosto al Commissario responsabile per le questioni della concorrenza a nome della Commissione. La decisione di ammettere il FPÖ come denunciante nel presente caso era stata presa dal Commissario Van Miert, e successivamente confermata dal sig. Commissario Monti. Tale decisione costituiva una fase preparatoria ai fini del procedimento amministrativo e non un provvedimento appellabile. Per quanto riguarda la versione non riservata delle comunicazioni degli addebiti, il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di eliminare i nomi delle banche adducendo il motivo che tale informazione non costituiva un segreto aziendale. Tuttavia, sarebbero stati soppressi i dati relativi alle attuali e future politiche economiche delle banche, nonché i nomi e le funzioni delle persone fisiche interessate.

Il 19 settembre 2001 PSK ha presentato davanti al Tribunale di primo grado un ricorso di annullamento della decisione ed uno di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, chiedendo inoltre al Tribunale di ordinare alla Commissione di non trasmettere le due comunicazioni degli addebiti al FPÖ. Il 20 dicembre 2001 il Presidente del Tribunale ha respinto le richieste ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti di danno grave e irreparabile e di urgenza ed ha stabilito, ponderando gli interessi in gioco, che gli interessi della Comunità — consistenti nel fatto che i terzi ammessi come denunciati dalla Commissione devono poter sottoporre osservazioni utili in merito agli addebiti mossi dalla Commissione — debbano prevalere sugli interessi del ricorrente che chiede di impedire la trasmissione delle comunicazioni degli addebiti.

A seguito della decisione del Presidente del Tribunale, la versione non riservata di entrambe le comunicazioni degli addebiti è stata trasmessa al FPÖ il 9 gennaio 2002 affinché formulasse osservazioni in merito. Su richiesta del consigliere-auditore il FPÖ è stato informato dal servizio incaricato del caso alla DG Concorrenza che i documenti erano inviati allo scopo esclusivo di permettere al denunciante di esercitare il proprio diritto ad

IT

essere sentito in tale veste nel presente caso e che essi non potevano essere utilizzati per nessun altro motivo, in particolare la trasmissione a terzi. Inoltre, successivamente il denunciante è stato informato che i documenti illustravano il parere preliminare della Commissione e le banche dovevano essere considerate innocenti fino all'adozione della decisione definitiva. Il 15 febbraio 2002, il FPÖ ha chiesto di avere pieno accesso al fascicolo e di essere sentito nel corso di un'audizione. L'accesso al fascicolo è stato negato per mancanza di base giuridica. Inoltre, il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di audizione poiché ciò avrebbe ulteriormente ritardato il procedimento ed era improbabile che avrebbe apportato un contributo significato al caso. Il consigliere-auditore ha dovuto inoltre constatare con rincrescimento che il FPÖ aveva

reso pubbliche le comunicazioni degli addebiti. Tale comportamento non aveva alcuna relazione con i diritti del FPÖ come denunciate nel procedimento avviato dalla Commissione nel presente caso.

Da quanto sopra esposto ritengo pertanto che il diritto delle parti di essere ascoltate sia stato rispettato in questo caso. Il progetto di decisione contiene esclusivamente addebiti sui quali le parti hanno potuto esprimersi.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Karen WILLIAMS

#### Relazione finale del consigliere uditore nel procedimento COMP/38.170 — Reims II

[elaborato ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri uditori in alcune procedure di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, p. 21)]

(2004/C 48/04)

#### (Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 18 giugno 2001, diciassette operatori postali pubblici (qui di seguito «OPP») hanno rinotificato alla Commissione l'accordo Reims II in una versione modificata. Questa nuova notifica comprendeva una richiesta di rinnovo dell'esenzione accordata dalla Commissione con decisione del 15 settembre 1999 fino al 31 dicembre 2001.

L'11 luglio 2001 la Commissione ha pubblicato un riassunto dell'accordo invitando i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. La Commissione ha in seguito aperto un'indagine in relazione all'accordo così come modificato. Sono state svolte riunioni con la maggioranza delle parti dell'accordo sia a livello bilaterale che a livello multilaterale, come pure con un certo numero di terzi interessati. A seguito delle discussioni intercorse con i servizi della Commissione le parti hanno nuovamente modificato l'accordo, il 24 gennaio 2003, al fine di rispondere ai problemi di concorrenza messi in evidenza dalla Commissione nel corso della sua indagine.

Il 23 aprile 2003, la Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento  $n^{\circ}$  17/62 esponendo i principali elementi dell'accordo e manifestando di emettere un parere favorevole, con riserva di alcune condizioni relative all'accesso dei terzi alle spese terminali indicate nell'accordo Reims II. Queste condizioni sono state discusse con le parti. La Commissione ha invitato i terzi a presentargli le loro osservazioni a tale riguardo.

Sono stati ricevuti un certo numero di commenti da parte dei terzi che sono stati trasmessi alle parti dell'accordo. A seguito dell'analisi compiuta dai servizi della Commissione, è stata aggiunta una condizione supplementare per permettere la concessione dell'esenzione. Quest'ulteriore condizione è stata discussa con le parti interessate. Le parti sono state anche informate che la validità dell'esenzione sarebbe rimasta subordinata al rispetto anche di quest'ultima condizione.

Il progetto di decisione accorda un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, con riserva del rispetto delle condizioni apposte. La durata di quest'esenzione è stata chiaramente precisata.

Il diritto di essere ascoltati è stato rispettato nello svolgimento della procedura.

Bruxelles, li 30 settembre 2003.

Karen WILLIAMS

#### Notifica preventiva di una concentrazione

#### (Caso COMP/M.3376 — Dillinger Hüttenwerke/Saarstahl/Cokerie de Carling)

#### Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2004/C 48/05)

#### (Testo rilevante ai fini del SEE)

- 1. In data 16 febbraio 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (²). Con tale operazione le imprese ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH («ROGESA», Germania) controllata da Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke («DH», Germania) e Saarstahl AG («SAG», Germania), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Cokerie de Carling («Carling», Francia) mediante acquisto di elementi dell'attivo.
- 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
- DH: produzione di ferro, in particolare di lamiera quarto,
- SAG: produzione di prodotti ferrosi lunghi,
- ROGESA: produzione di ghisa greggia,
- Carling: produzione di coke.
- 3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 (³), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
- 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3376 — Dillinger Hüttenwerke/Saarstahl/ Cokerie de Carling, al seguente indirizzo:

Commissione europea DG Concorrenza Protocollo Concentrazioni J-70 B-1049 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(</sup>²) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

#### Notifica preventiva di una concentrazione

#### (Caso COMP/M.3372 — Carlsberg/Holsten)

(2004/C 48/06)

#### (Testo rilevante ai fini del SEE)

- 1. In data 16 febbraio 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (²). Con tale operazione l'impresa Carlsberg Breweries A/S («Carlsberg», Danimarca) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Holsten-Brauerei AG («Holsten», Germania) mediante: offerta pubblica annunciata il 20 gennaio 2004.
- 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
- Carlsberg: produzione, vendita, marketing e distribuzione a livello mondiale di birra e bevande analcoliche,
- Holsten: produzione, vendita, marketing e distribuzione, principalmente in Germania, di birra, bevande analcoliche ed acqua minerale.
- 3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
- 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3372 — Carlsberg/Holsten, al seguente indirizzo:

Commissione europea DG Concorrenza Protocollo Concentrazioni J-70 B-1049 Bruxelles

<sup>(</sup>¹) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

#### Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.3326 — LNM/PHS)

(2004/C 48/07)

#### (Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 5 febbraio 2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 304M3326. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

FUR-OP Information, Marketing and Public Relations 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

#### Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.3210 — EDF/EDFT)

(2004/C 48/08)

#### (Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 26 agosto 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 303M3210. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP Information, Marketing and Public Relations 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

III

(Informazioni)

## **CONSIGLIO**

#### Testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 48 E

(2004/C 48/09)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex
CELEX: http://europa.eu.int/celex

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	Consiglio	
2004/C 48 E/01	Posizione comune (CE) n. 1/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	1
2004/C 48 E/02	Posizione comune (CE) n. 2/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale	23
2004/C 48 E/03	Posizione comune (CE) n. 3/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	82
2004/C 48 E/04	Posizione comune (CE) n. 4/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio	131